



34233 / 11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMBRA DI
CONSIGLIO
DEL 08/07/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIULIANA FERRUA
Dott. PIETRO DUBOLINO
Dott. STEFANO PALLA
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO
Dott. MARIA VESSICHELLI

- Presidente - SENTENZA
N. 1130
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 14450/2011
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1)

avverso l'ordinanza n. 182/2011 TRIB. LIBERTA' di FIRENZE, del
23/02/2011

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
~~dette~~ sentite le conclusioni del PG Dott. G. IZZO, ~~di cui~~ ¹¹³⁰
del 21/03/2011.



Udit i difensori Avv.;

FATTO E DIRITTO

(alias

alias

ricorre avverso l'ordinanza 11.2.11

del Tribunale del riesame di Firenze che ha confermato quella di custodia cautelare emessa dal locale g.i.p. per i reati di concorso in lesioni personali aggravate (capo A) e violazione dell'art.189/1-6 (capo B) e dell'art.189/1-7 del codice della strada (capo C), in relazione alla causazione dell'incidente stradale, avvenuto in Sesto Fiorentino il 21.10.10, a seguito del quale

, di anni nove, trasportato sulla vettura Toyota Yaris tg violentemente urtata dalla vettura Jaguar X tg. - che si era sottratta ad un controllo della polizia dando vita ad un inseguimento per le vie cittadine - , condotta da e sulla quale era trasportato lo , riportava lesioni gravi al midollo con successiva tetraplegia.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'impugnato provvedimento, con il primo motivo violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) c.p.p., essendo l'imputazione di concorso in lesioni personali volontarie stata prospettata a carico di soggetto, che era un semplice trasportato nella vettura coinvolta nell'incidente occorso il 21.10.10 in Sesto Fiorentino, occupando il sedile posteriore destro.

In tale situazione – sostiene la difesa del ricorrente – non poteva configurarsi una ipotesi di concorso ex art.110 c.p. dal momento che la vettura poteva essere condotta soltanto dal soggetto che si era posto alla guida della medesima e sul quale solo incombeva l'obbligo giuridico di rispettare la segnaletica stradale e le regole disciplinanti la circolazione, l'incidente essendo avvenuto in conseguenza dell'attraversamento di una intersezione stradale a causa del mancato rispetto della segnaletica verticale semaforica, che presentava la luce rossa, dovuto ad una estemporanea decisione del guidatore, senza che lo avesse potuto né scendere dal veicolo in corsa né adoperarsi per impedire il prosieguo della condotta imprudente, obbligo giuridico che peraltro non gravava su di lui.

Non poteva poi valere come elemento dirimente – ma come tale individuato dai giudici del riesame – il contenuto della relazione di p.g. del 2.11.10, secondo cui, allorché gli operanti si erano avvicinati agli sportelli posteriori della vettura Jaguar dopo aver intimato agli occupanti, con l'utilizzo del megafono, di spegnere il motore e di uscire poggiando le chiavi sul tetto dell'auto, i passeggeri posteriori avevano percosso i sedili anteriori e quindi il veicolo aveva ripreso la marcia 'sgommando' per poi darsi alla fuga.

Tale condotta, infatti, lungi dal costituire grave indizio di concorso nel reato di lesioni, sotto il profilo della volontaria accettazione della causazione dell'evento lesivo poi verificatosi, costituiva un comportamento non inequivocabilmente diretto alla esortazione alla fuga, in relazione alla quale non era stato contestato ad alcuno il reato di resistenza, ben potendo peraltro a detto comportamento aver fatto seguito altri comportamenti diversamente connotanti l'intenzione dell'agente.

Inoltre, il tribunale del riesame aveva omesso di esaminare la consulenza tecnica depositata il 20.1.11, da cui risultava che al momento dell'impatto l'auto investitrice viaggiava ad una velocità di 60 km/h, per cui non poteva essere considerata quella di 120 km/h, quale indicata dagli operanti, che, come affermato dal c.t., costituiva il valore indicato dalla polizia con riferimento alle velocità tenute dalla Volante per riuscire a riprendere il veicolo fuggitivo dopo averlo più volte perso di vista.

Mancavano pertanto – a giudizio della difesa – quei gravi indizi di colpevolezza che potessero consentire di ritenere la sussistenza di una volontaria partecipazione dell'Hudorovic al reato di lesioni dolose, non potendo poi l'eventuale mancanza di disincentivazione configurare una partecipazione omissiva, poiché sul prevenuto non gravava alcun obbligo giuridico di impedire l'evento e peraltro – si evidenzia con il secondo motivo – la individuazione della velocità era stata del tutto omessa dal tribunale fiorentino che aveva ignorato l'espletata consulenza tecnica richiesta dal p.m.

Contraddittorio – osserva conclusivamente la difesa – era anche l'elemento ritenuto determinante dai giudici e rappresentato dalla percussione dei sedili anteriori della autovettura da parte degli

occupanti i sedili posteriori, essendosi trattato di una indicazione della p.g. del tutto asettica, senza alcuna indicazione soggettiva differenziata, comportamento che in ogni caso indicava la volontà di allontanarsi dalla polizia, essendo impossibile in quel momento conoscere gli eventi che si sarebbero sviluppati nei successivi 17 minuti e rappresentarsi quindi l'accettazione dell'avvenuto lesioni fisiche che poi si sarebbe prodotto, in relazione al quale peraltro – e alla configurabilità del concorso nel reato di lesioni dolose da parte del trasportato – i giudici del riesame si erano limitati, in violazione dell'art.125, comma 3, c.p.p., ad un rinvio *per relationem* alla ordinanza del g.c.p.

Osserva la Corte che il ricorso è infondato.

Ricordato come il vizio di manifesta illogicità che, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e) c.p.p., legittima il ricorso per cassazione in tema di misure cautelari personali deve risultare dal teatro stesso del provvedimento impugnato, il che significa che solo l'assoluta carenza sul piano logico dell'*iter* argomentativo seguito dal giudice può avere rilievo in sede di legittimità, senza che lo possa la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro *iter*, in tesi egualmente corretti sul piano logico (v. Sez.un., 15 febbraio 1996, n.41), per cui alla Corte di cassazione, allorché sia denunciato il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (v. Sez.un., 22 marzo 2000, n.11), oltre che all'esigenza di completezza espositiva (v. Class., sez.VI, 1 ottobre 2008, n.40609), rileva questa Corte che nell'ordinanza impugnata non si evidenziano profili

di incongruenza della motivazione in tema di gravità indiziaria concernenti le ipotesi criminose ascritte a

Il quadro indiziario a carico dell'odierno ricorrente è stato infatti ben rappresentato dal tribunale che, promesso come l'ordinanza cautelare emessa dal g.i.p. fiorentino il 25.10.10 sia stata confermata dal tribunale del riesame in data 9.11.10 nei confronti di , conducente della Jaguar investigatrice, provvedimento che ha poi superato il vaglio anche della Cassazione in data 21.1.11, ha ancorato la fondatezza della prospettazione accusatoria in ordine al concorso del trasportato nei reati contestati ai capi A,B e C sulla base della dinamica dei fatti sviluppatisi in conseguenza del mancato rispetto del posto di blocco in Sesto Fiorentino il 21.10.10. Allorché infatti la polizia aveva intimato agli occupanti della Jaguar sospetta di scendere dalla vettura e di spegnere il motore, i cinque si erano sottratti al controllo dando inizio ad un inseguimento ad alta velocità per le vie di Sesto Fiorentino finché l'auto dei fuggitivi -- condotta dallo e con a bordo anche l' seduto sul sedile posteriore destro -- aveva impegnato l'incrocio tra via e Viale omettendo di arrestarsi nonostante l'indicazione semaforica di colore rosso, urtando violentemente la vettura Toyota Yaris proveniente da via ion a bordo il piccolo che, in conseguenza delle gravi lesioni riportate, veniva colpito da tetraplegia.

Nell'evidenziare il quadro indiziario, i giudici del riesame correttamente hanno fatto precipuo riferimento al contenuto della nota di p.g. datata 2.11.10 e ~ nel delineare il contenuto dell'attività concorsuale posta in essere dall'Hudorovic nella realizzazione del reato di lesioni personali volontarie - in particolare hanno rimarcato l'attività di incitamento posta in essere anche dall'odierno ricorrente e consistita, secondo quanto direttamente percepito dagli operanti, nel percuotere i sedili anteriori della Jaguar nel momento in cui gli agenti di p.g. si erano ormai avvicinati ad un metro dagli sportelli posteriori della vettura, la quale <riprendeva spremmando la marcia, dandosi definitivamente alla fuga>.

Tale ripartenza improvvisa – hanno ancora condivisibilmente evidenziato i giudici – era determinata dalla volontà comune di sottrarsi al controllo della polizia, necessità dettata sia dall'essere la sprovvista della patente di guida, sia dal contenere il portabagagli della Jaguar attrezzi da scasso, per cui non certo dirimendo deve ritenersi il dato prospettato dalla difesa e costituito dal presentare la Jaguar, al momento dell'impatto, una velocità di 60 km/h, essendosi le fasi dell'inseguimento caratterizzate – come perspicuamente evidenziato dal tribunale fiorentino – dall'aver percorso la Jaguar diverse strade in senso di marcia vietato, con andatura fatta di improvvise accelerazioni ed altrettanto improvvise decelerazioni, fino ad impattare con la vettura Toyota nella suindicata intersezione stradale che l'auto dei fuggitivi aveva impegnato nonostante il semaforo segnasse luce rossa.

E' proprio la complessiva dinamica comportamentale, caratterizzata da un comune agire dei cinque soggetti a bordo della Jaguar, tutti protesi ad evitare di essere identificati dalla polizia e quindi accettando il rischio inevitabilmente connesso alla pericolosa condotta di guida senza che alcuno dei trasportati – dopo aver sollecitato il conducente a partire velocemente nella maniera sopra ricordata – avesse mai mostrato un atteggiamento dissenziente (pur possibile, atteso che, come è emerso dalla nota informativa di p.g., in alcuni tratti la Jaguar era stata quasi costretta a fermarsi per il traffico, per cui gli occupanti, ove avessero voluto, sarebbero potuti scendere e proseguire la fuga a piedi), a rendere configurabile l'ipotesi concorsuale posta a carico dell'avendo egli – come sottolineato correttamente dai giudici – sia rafforzato il proposito criminoso del conducente che persistito nella determinazione volitiva di proseguire la fuga a bordo della Jaguar, rappresentandosi – ed accettandone le conseguenze – proprio per la condotta di guida altamente spericolata e per la durata della fuga (circa 15 minuti) l'eventualità di un incidente con conseguenze particolarmente gravi per l'incolumità altri, rischio presto trasformatosi in certezza nel momento in cui la Jaguar era transitata all'incrocio semaforico con luce rossa.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 8 luglio 2011

IL CONSIGLIERE estensore

Stefano Tassi

IL PRESIDENTE

U. U.

